

Legge regionale 13 maggio 1991 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 09/09/1992

Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 1

- 1.** All' atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalità indicate nell' articolo 2.
- 2.** Per la redazione dei testi notiziali i Consiglieri regionali possono avvalersi dell' Ufficio studi legislativi della Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
- 3.** La Segreteria generale del Consiglio regionale provvede all' eventuale aggiornamento e coordinamento della parte notiziale sulla base dell' iter consiliare dei testi legislativi